

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO D'ANGELO (Procuratore e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 6168/1064pf09-10/SP/blp del 25.3.2010).**

Con atto del 25 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Cosimo D'angelo, Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
  - il Sig. Antonio Lombardi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
  - il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
  - la Società Salernitana Calcio 1919 Spa,
- per rispondere:

► i primi tre della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

► la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Si sono difesi gli incolpati con memoria, eccependo che l'attestazione Covisoc del 26/2/2010 a firma Casamassima non avrebbe valore certificatorio e non sarebbe atto sufficiente a consentire l'apertura del presente procedimento. Gli incolpati hanno altresì eccepito la violazione del diritto di difesa, in quanto non sarebbero stati messi nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'allegato alla sopra indicata certificazione, nonché la mancanza di responsabilità dei tesserati D'Angelo e Lombardi, in quanto le loro procure escluderebbero che costoro gestissero “i rapporti con i dipendenti e, in particolare con i tesserati.”

All'udienza del 19/04/2010, la Procura ha chiesto mesi 2 (due) di inibizione per ciascuno dei tre dirigenti ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda per la Società, mentre la difesa degli incolpati ha chiesto l'assoluzione dei suoi assistiti e in via subordinata di essere ammessi al patteggiamento.

La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 26/2/2010 è del tutto idonea a testimoniare che la Salernitana non ha documentato nei termini il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato e comunicato il versamento.

È quindi da ritenersi provato che, alla scadenza del termine normativamente previsto del 2/2/2010 la Società non aveva ancora comunicato il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009.

Orbene non vi è chi non veda che l'omessa comunicazione di dati fiscali costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85 lett a) par. VII N.O.I.F., secondo il quale la comunicazione alla Covisoc deve essere fatta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del trimestre.

Si consideri, inoltre, che la responsabilità dei dirigenti D'Angelo e Lombardi deriva dalla circostanza che le procure loro conferite, seppur non fanno espresso riferimento ai "rapporti con i dipendenti e, in particolare con i tesserati", sono comunque idonee a conferire loro il potere di "intrattenere rapporti di qualunque natura con la Uefa, Coni, Figc, Lega Calcio di serie A e B ... conferendogli la rappresentanza della Società presso i suindicati enti": ciò sta a significare che, essendo le procure molto ampie, tra i compiti dei due incolpati rientra anche quello di comunicare agli organi federali competenti l'intervenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

Alla responsabilità dei tre dirigenti consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1, C.G.S., quella diretta della Società.

Quanto alla richiesta di patteggiamento essa non è ammissibile perché la domanda è stata fatta in via condizionata e subordinata.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare ai Sigg.ri Cosimo D'Angelo, Antonio Lombardi e Francesco Rispoli l'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno e alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

**(242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE IODICE (Direttore Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 6172/1062pf09-10/SP/blp del 25.3.2010).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl;

- Il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl;
- La Società Gallipoli Calcio Srl;

per rispondere:

► I primi due della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento dei contributi Enpals per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

► La Società Gallipoli Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Solo il Sig. Giuseppe Iodice ha fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Daniele D'Odorico e dalla Società Gallipoli Calcio Srl istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Daniele D'Odorico e la Società Gallipoli Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Daniele D'Odorico, sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Gallipoli Calcio Srl sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) ”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Daniele D'Odorico;
- ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società Gallipoli Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Nel prosieguo dell'odierna riunione il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Giuseppe Iodice l'irrogazione dell'inibizione di mesi 2 (due).

Il Sig. Iodice, comparso personalmente, si è riportato alla memoria depositata, nella quale sostanzialmente non ha contestato gli addebiti, ma ha eccepito la circostanza di non avere

alcuna legale rappresentanza della Società, nella sua qualità di direttore generale e non di direttore amministrativo della stessa, e di aver comunque segnalato al legale rappresentante della stessa, Sig. D'Odorico, a mezzo comunicazione scritta che ha depositato in atti, la necessità di provvedere agli adempimenti relativi al versamento dei contributi Enpals di cui alla contestazione. In conseguenza, il Sig. Iodice ha richiesto il proprio proscioglimento.

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Direttore Generale della Gallipoli Calcio Srl, Dott. Giuseppe Iodice; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale e quest'ultimo; dato atto dell'intervenuto patteggiamento tra la medesima Procura Federale, il Gallipoli Calcio Srl e il Sig. Daniele D'Odorico, osserva che il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente, si prende atto dell'intervenuto patteggiamento tra la Società, il D'Odorico e la Procura Federale prima dell'apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò detto, le circostanze addebitate al Dott. Iodice risultano comunque provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato - oltre che la Società non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 - la sua qualifica di direttore amministrativo della Società e i suoi poteri di rappresentanza della stessa, come risulta dalla documentazione depositata presso i competenti uffici federale che si ritrova in atti.

In merito alla sanzione, questa Commissione, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina al Dott. Giuseppe Iodice la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due).

**(241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA fino al 28.1.2010), FLAVIO MAIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA in carica dal 28.1.2010), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA' AC ANCONA SpA (nota n. 6164/1056pf09-10/SP/blp del 25.3.2010).**

Con atto del 25.3.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giorgio Raffaele Perrotti, Presidente del C.di A. e legale rappresentante della AC Ancona Spa sino al 28.1.2010, il Sig. Flavio Mais, Presidente del C.di A. e legale rappresentante della AC Ancona Spa dal 28.1.2010, il Sig. Enrico Petocchi, Amministratore delegato e legale rappresentante della AC Ancona Spa, e l'AC Ancona Spa per non aver documentato, entro il termine del 2 febbraio 2010 il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, integrante la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. A, paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS, sanzionate dal successivo art. 90, co. 2, NOIF.

All'inizio della riunione odierna la Società AC Ancona Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società AC Ancona Spa ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 C.G.S. [“pena base per la Società AC Ancona Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 C.G.S. a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società AC Ancona Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Nel prosieguo dell'odierna riunione, la Procura Federale ha chiesto per i Sigg.ri Perrotti, Mais e Petocchi l'inibizione per mesi 2 (due), ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Sig. Flavio Mais, il quale ha fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, ha insistito per il proscioglimento eccependo l'esistenza di giudicato e la carenza di legittimazione passiva in ordine a quanto addebitato, previo deposito di dichiarazione di accettazione della nomina datata 4.2.2010.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione acquisita agli atti e le stesse deduzioni difensive, con le quali i deferiti non contestano gli addebiti, dimostrano l'inadempimento all'obbligo imposto.

Non risultano quindi fondate né l'eccezione, peraltro meramente sollevata, di *ne bis in idem* per l'esistenza di un presente giudicato, né l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Sig. Mais.

In relazione a tale ultimo punto è bene rilevare che, sebbene il verbale del C.di A. rechi la data del 28.1.2009 (nella copia in atti, depositata dalla Procura Federale), la nomina del Sig. Mais, ancorché intervenuta nel gennaio 2010 (nella copia depositata dalla Società in sede di dibattimento), è comunque antecedente al termine per effettuare l'adempimento, rendendo lo stesso pienamente responsabile per i fatti ascritti, tanto più che proprio in tale data il deferito ha proposto la propria candidatura al ruolo di Presidente. Tali circostanze se, da un lato, confermano l'assunzione delle responsabilità connaturate all'assunzione

della carica sin dalla delibera del C.di A., dall'altro, dimostrano una realtà incompatibile con quella insinuata attraverso il deposito della dichiarazione, peraltro priva di data certa, con la quale il Mais avrebbe prospettato la decorrenza della nomina solo dal successivo 4.2.2010.

L'accertato compimento dell'illecito comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni che vengono determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giorgio Raffaele Perrotti, al Sig. Flavio Mais ed al Sig. Enrico Petocchi l'inibizione per mesi 2 (due) ciascuno.

**(236) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D'AURIA (Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETA' ASD VESEVUS TRECASE (nota n. 5927/1138pf09-10/MS/vdb del 19.3.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento, esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dagli incolpati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l'applicazione al Sig. D'Auria Ferdinando della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla ASD Vesevus Trecase quella dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la Società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti le calciatrici Russo Evelin e Scognamiglio Maria.

L'art. 31 del C.U. N°. 1 stagione 2009/10 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti, che hanno in sostanza ammesso l'addebito, adducendo giustificazioni al loro operato prive di pregio, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, che sono state determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. D'Auria Ferdinando la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla ASD Vesevus Trecase quella dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 19 aprile 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete

